

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2375

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLLICONE, ALMICI, AMICH, AMORESE, BALDELLI, BENVENUTI
GOSTOLI, CARETTA, CIABURRO, GABELLONE, LAMPIS, MAIORANO,
MASCARETTI, FABRIZIO ROSSI**

Istituzione del Museo del terrorismo in memoria delle vittime
civili e dei caduti delle Forze di polizia

Presentata il 2 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa legislativa persegue l'obiettivo primario e imprescindibile di onorare la memoria delle vittime del terrorismo, siano esse cittadini civili o appartenenti alle Forze di polizia, che hanno sacrificato la propria vita in difesa della Repubblica e dei suoi valori fondanti. Tale intento si colloca in piena coerenza nell'ambito delle finalità già delineate dalla legge 4 maggio 2007, n. 56, che ha istituito e disciplinato il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, ha rappresentato una ferita profonda nel tessuto sociale e democratico della Nazione, colpendo persone, istituzioni e la stessa idea di convivenza civile. È pertanto un dovere morale e civile della

Repubblica preservare e rinnovare la memoria di coloro che ne sono stati tragicamente colpiti, affinché il loro sacrificio non sia vano e le future generazioni possano comprendere appieno la gravità di tali eventi e rafforzare gli anticorpi democratici contro ogni forma di estremismo e di violenza.

L'articolo 1, al comma 1, dispone l'istituzione del Museo del terrorismo in memoria delle vittime civili e dei caduti delle Forze di polizia, prevedendo che esso abbia sede nella città di Roma, luogo simbolo della centralità dello Stato e della sua storia.

Il comma 2 disciplina l'istituzione della Fondazione « Museo del terrorismo in memoria delle vittime civili e dei caduti delle Forze di polizia », ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai

sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione è attribuito il compito di curare la gestione del Museo. La norma prevede che alla Fondazione possano partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3 definisce il patrimonio della Fondazione, costituito primariamente da apporti del Ministero della cultura e suscettibile di ulteriori incrementi da parte dello Stato e di soggetti pubblici e privati. In particolare, l'articolo 2, comma 1, per la realizzazione del Museo e la sua gestione da parte della Fondazione autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a carico del bilancio dello Stato, integrabili con le risorse derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali della Fondazione e con ulteriori contributi erogati da soggetti esterni.

Il comma 4 dell'articolo 1, inoltre, prevede che la Fondazione costituisca un archivio sulla storia del terrorismo in Italia negli anni tra il 1960 e il 2003, acquisendo copia dei documenti più significativi riguardanti le vicende interne e le loro connessioni internazionali e la memoria delle vittime civili e dei caduti delle Forze di polizia. Tale documentazione, raccolta nel rispetto delle disposizioni del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, che regolano la conservazione, la riproduzione e la consultabilità dei documenti archivistici, potrà essere esposta nel Museo e offerta alla consultazione degli studiosi presso la

sua sede. Essa costituirà il nucleo fondamentale del Museo, garantendo rigore storico e completezza informativa sugli eventi della tragica stagione storica attraversata dall'Italia negli anni del terrorismo.

Il comma 5 disciplina l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, rimessa a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di garantire il coordinamento interistituzionale nella definizione degli aspetti organizzativi e funzionali del Museo.

Il comma 6 sottopone la Fondazione alla vigilanza del Ministero della cultura, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che vi provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 7, infine, autorizza il coinvolgimento attivo delle associazioni maggiormente rappresentative delle vittime del terrorismo, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nella conservazione della memoria e nella testimonianza degli eventi.

L'articolo 2 contiene le disposizioni finanziarie. Il comma 1 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la realizzazione e la gestione del Museo. Il comma 2 individua la copertura finanziaria nella corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti del Museo del terrorismo in memoria delle vittime civili e dei caduti delle Forze di polizia)

1. In aderenza alle finalità della legge 4 maggio 2007, n. 56, è istituito in Roma il Museo del terrorismo in memoria delle vittime civili e dei caduti delle Forze di polizia.

2. Per la gestione del Museo di cui al comma 1 è istituita la Fondazione « Museo del terrorismo in memoria delle vittime civili e dei caduti delle Forze di polizia ». La Fondazione è ente di diritto privato, costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il patrimonio della Fondazione di cui al comma 2 è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato mediante ulteriori apporti di altre amministrazioni dello Stato e mediante erogazioni da parte di soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione sono finanziate con il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, con i proventi derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali della Fondazione medesima e con eventuali contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

4. La Fondazione costituisce un archivio sulla storia del terrorismo in Italia negli anni tra il 1960 e il 2003, acquisendo copia materiale o in formato digitale dei documenti più rilevanti sulle vicende interne del terrorismo e sulle loro connessioni internazionali nonché sulla memoria delle vittime civili e dei caduti delle Forze di polizia. La documentazione da acquisire è selezionata con procedure che garantiscano il rigore storico e la

completezza dell'informazione sugli eventi del terrorismo ed è raccolta e conservata nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che regolano la conservazione, la riproduzione e la consultabilità dei documenti archivistici. I documenti acquisiti sono resi disponibili per la consultazione da parte degli studiosi presso la sede del Museo di cui al comma 1; una scelta dei più significativi tra essi può essere esposta al pubblico nel medesimo Museo.

5. L'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione di cui al comma 2 sono approvati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. La Fondazione di cui al comma 2 è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il Ministero della cultura provvede all'attività di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La Fondazione può avvalersi dell'apporto offerto a titolo gratuito dalle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione del Museo di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

